



AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE LOCALIZZATE NEL COMUNE DI FERRARA - CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID-19

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il comparto agricolo emiliano-romagnolo vive un momento di grave crisi strutturale alla quale si sta tentando di proporre possibili soluzioni anche a livello UE nella definizione delle nuove linee della Politica Agricola Comune (PAC).
2. In tale ambito il Comune di Ferrara, nell'ottica di ripartenza a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19, intende sostenere economicamente gli investimenti in agricoltura volti a diffondere coltivazioni o allevamenti che valorizzino il territorio, sviluppino una cultura del rispetto dell'ambiente e, nel contempo, possano conciliare il rispetto dell'ambiente con la necessità di sviluppo economico del territorio.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione dal Comune di Ferrara per il presente avviso è pari a 70.000,00 euro.
- 2 Il Comune di Ferrara, tramite la Camera di commercio di Ferrara, gestore dell'avviso, si riserva la facoltà di:
 - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente avviso le imprese agricole che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) sede legale ubicata nel comune di Ferrara, attive ed iscritte al Registro imprese presso la Camera di commercio di Ferrara;
 - b) unità produttiva, nella quale sia realizzato il progetto, ubicata nel comune di Ferrara;
 - c) non si trovino in posizione debitoria nei confronti del Comune di Ferrara alla data del 31/12/2020¹;
 - d) non risultino avere protesti;
 - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (nel caso in cui tali ipotesi ricorrano per la tipologia di attività);
 - f) siano in regola con il versamento dei contributivi previdenziali e assistenziali (DURC);
 - g) siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Ferrara;

¹ Dichiarazione sostitutiva dell'impresa soggetta a controllo a campione sul 10% delle domande pervenute prima della concessione del contributo

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a g) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.
3. Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 ed il 31 ottobre 2022 (farà fede la data del documento di spesa) per:
 - a) acquisto di attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari: es. dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l'inquinamento durante tale operazione, dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti;
 - b) asporto e smaltimento eternit da strutture aziendali (intervento realizzato presso la sede legale e/o l'unità produttiva site nella circoscrizione territoriale del Comune di Ferrara);
2. Sono in ogni caso escluse le seguenti categorie di spese:
 - a le spese relative alle prestazioni di manodopera di qualsiasi natura, ad esclusione di quanto previsto dall'intervento di cui al precedente punto 1 lettera b);
 - b le spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
 - c le spese per canoni di manutenzione ed abbonamenti vari;
 - d le spese per acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing finanziario;
 - e le spese per garanzie e relative estensioni;
 - f le spese per il trasporto del bene;
 - g le spese per l'acquisto di automezzi, autovetture, autocarri, veicoli, mezzi d'opera e mezzi di trasporto targati;
 - h le spese sostenute per l'avviamento e l'acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
 - i le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - j le spese per materiale di consumo e minuterie;
 - k spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
 - l realizzazione di opere tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione;
 - m spese documentate da note e ricevute (nel caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, possono essere accettate apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture);
 - n spese per forniture di beni o servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività esercitata dall'impresa beneficiaria;
 - o le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e dal coniuge dei soggetti richiamati;
 - p le spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero. Le spese ammissibili dovranno risultare chiaramente identificabili in fattura con specifica voce descrittiva.

ARTICOLO 5– ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'intensità dell'agevolazione è fissata nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo di euro 5.000,00.

2. Saranno ammissibili progetti che prevedano un investimento minimo di euro 1.000,00.

ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi ai sensi del Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000,00² euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
2. Nel caso ne sussistano i presupposti, è prevista, eventualmente, l'applicazione del Regolamento CE 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre esercizi finanziari come da verifica sul RNA "Registro Nazionale Aiuti di Stato".
3. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dagli stessi.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili ⁴, sugli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nel caso ne sussistano i presupposti;
 - b) con aiuti "de minimis" fino al massimale de minimis pertinente;

² Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁴ **Si raccomanda** in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione. Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo. **Divieto di sovracompensazione:** sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo nel presente bando, non devono essere stati concessi contributi da altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile (stessa/e fattura/e).

- c) con aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov) dalle **ore 10.00 del 15 marzo 2022 alle ore 12.00 del 29 aprile 2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
2. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di domanda che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono);
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in formato PDF:
 - **modulo di domanda di contributo** (scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara www.fe.camcom.it) compilato in ogni sua parte;
 - preventivi di spesa, fatture, eventuale altra documentazione prevista dal bando e/o a supporto della descrizione del progetto;
3. Tutta la documentazione deve essere integralmente compilata e sottoscritta con firma digitale a pena di automatica irricevibilità. L'invio privo del modulo di domanda di contributo comporta inammissibilità dell'istanza.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora la stessa impresa presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente.
7. La Camera di commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito. Si precisa che la comunicazione relativa al n. protocollo assegnato alla pratica non comporta in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. È facoltà dell'ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni

entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

3. L'ufficio competente effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate.
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'Ufficio camerale competente redigerà, pertanto, la graduatoria in ordine cronologico di invio delle domande che rispettino i requisiti comprensiva delle domande eventualmente non ammesse. La graduatoria è pubblicata sul sito camerale www.fe.camcom.it alla sezione Contributi e finanziamenti. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa.
5. Le domande potranno risultare:
 - ammesse e finanziate;
 - non finanziabili per esaurimento risorse;
 - non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
6. Si precisa che la pubblicazione delle graduatorie può essere differenziata nel tempo in funzione dell'arrivo delle domande.

ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 9 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante presentazione di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la richiesta di contributo, ovvero la piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov). Non sono ammissibili le rendicontazioni inoltrate secondo le modalità e/o termini differenti da quelli indicati e/o prive della modulistica obbligatoria scaricabile dal sito internet della Camera di commercio.
2. La pratica telematica di rendicontazione dovrà essere così composta:
 - a. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di rendicontazione, che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono);
 - b. ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in formato PDF:
 - **modulo di rendicontazione** contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - eventuale altra documentazione necessaria o utile a comprovare la realizzazione degli interventi.
3. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 16:00 del 27 gennaio 2023**, pena la decadenza dal contributo.
4. Sarà facoltà della Camera di Commercio di Ferrara richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara, nonché del DURC. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione. L'erogazione dei contributi è disposta entro 60 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dall'avviso;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione ad esso relativa.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio ed il Comune di Ferrara si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essi definite, tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente avviso.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo già concesso sarà revocato in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 3. Soggetti beneficiari, prima della liquidazione e/o erogazione del contributo;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12;
 - e) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC protocollo@fe.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo alle imprese agricole localizzate nel comune di Ferrara".
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara.

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti all'avviso sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente avviso. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@fe.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara, con sede legale in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F. 00292740388, tel. 0532/783.711, pec protocollo@fe.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it .